

Bruxelles, 18 maggio 2026
(OR. en)

8158/26

LIMITE

CORLX 355
CFSP/PESC 516
COMEP 2
CSC 240

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente e che modifica la decisione (PESC) 2025/976

DECISIONE (PESC) 2026/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea
per il processo di pace in Medio Oriente e che modifica la decisione (PESC) 2025/976**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 in combinato disposto
con l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 novembre 1996 il Consiglio ha convenuto di nominare un rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente.
- (2) Il 20 maggio 2025 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/976¹, che ha nominato il sig. Christophe BIGOT RSUE per il processo di pace in Medio Oriente. Il mandato dell'RSUE scade il 31 maggio 2026.
- (3) La risoluzione del conflitto israelo-palestinese è una priorità strategica per l'Unione, che deve rimanere attivamente impegnata fino a quando tale conflitto non sia risolto sulla base della soluzione dei due Stati.
- (4) L'Unione si impegna a favore di una pace globale e duratura nell'intera regione del Medio Oriente ed è pronta a collaborare a tal fine con i partner regionali e internazionali.

¹ Decisione (PESC) 2025/976 del Consiglio, del 20 maggio 2025, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente (GU L, 2025/976, 21.5.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/976/oj>).

- (5) È opportuno prorogare il mandato dell'RSUE per un ulteriore periodo di 21 mesi e stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1° giugno 2026 al 29 febbraio 2028.
- (6) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione regionale difficile che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2025/976 è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il sig. Christophe BIGOT è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente dal 2 giugno 2025 al 31 maggio 2026.

Il mandato del sig. Christophe BIGOT quale RSUE per il processo di pace in Medio Oriente è prorogato fino al 29 febbraio 2028.

Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante").";

2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il mandato dell'RSUE si basa sull'obiettivo strategico generale di una pace equa, duratura e globale che dovrebbe essere raggiunta sulla base della soluzione dei due Stati, Israele e uno Stato di Palestina democratico, contiguo, vitale, pacifico e sovrano, che vivano fianco a fianco all'interno di frontiere sicure e riconosciute e intrattengano normali relazioni con i paesi limitrofi, conformemente alle pertinenti risoluzioni 242 (1967) e 338 (1973) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e richiamando altre pertinenti risoluzioni, tra cui le risoluzioni 2334 (2016) e 2803 (2025) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, i principi di Madrid, compreso quello della terra in cambio della pace, la tabella di marcia, gli accordi conclusi precedentemente dalle parti, l'iniziativa di pace araba e le raccomandazioni del Quartetto per il Medio Oriente del 1° luglio 2016. Alla luce dei diversi aspetti delle relazioni arabo-israeliane, la dimensione regionale costituisce una componente essenziale per una pace globale.";

3) l'articolo 3, paragrafo 1, è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) fornire il contributo attivo ed efficace dell'Unione ad azioni e iniziative intese a risolvere in via definitiva il conflitto israelo-palestinese sulla base della soluzione dei due Stati e in linea con i parametri dell'Unione e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui le risoluzioni 2334 (2016) e 2803 (2025), e presentare proposte di azione dell'Unione al riguardo;"

b) è inserita la lettera seguente:

"d bis) contribuire all'attuazione del piano globale per porre fine al conflitto a Gaza conformemente alla risoluzione 2803 (2025) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;"

4) all'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'RSUE effettuerà visite periodiche nella regione e vi assicurerà uno stretto coordinamento con le pertinenti delegazioni dell'Unione, compresi l'ufficio del rappresentante dell'Unione europea (Cisgiordania e Striscia di Gaza, UNRWA) e la delegazione dell'Unione europea presso lo Stato d'Israele, e, per loro tramite, con le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri.";

5) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese nel periodo dal 1° giugno 2026 al 29 febbraio 2028 è pari a 2 754 227,42 EUR.";

6) all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La squadra dell'RSUE è ubicata presso il competente ufficio del SEAE, la delegazione dell'Unione europea presso lo Stato d'Israele e l'ufficio del rappresentante dell'Unione europea (Cisgiordania e Striscia di Gaza, UNRWA) per assicurare la coerenza e la corrispondenza delle loro rispettive attività.";

7) l'articolo 13 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la quarta frase è sostituita dalla seguente:

"L'RSUE informa regolarmente le delegazioni dell'Unione e le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri, compresi l'ufficio del rappresentante dell'Unione europea (Cisgiordania e Striscia di Gaza, UNRWA) e la delegazione dell'Unione europea presso lo Stato d'Israele.";

b) al paragrafo 2, la terza frase è sostituita dalla seguente:

"L'RSUE, in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell'Unione europea presso lo Stato d'Israele e l'ufficio del rappresentante dell'Unione europea (Cisgiordania e Striscia di Gaza, UNRWA), fornisce consulenza politica a livello locale ai capimissione della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) e della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah).";

8) all'articolo 15, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"L'RSUE presenta all'alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale ed esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2027.".

Articolo 2
Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio
Il presidente

PUBLIC